COSTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE METANO

Art. 4

L'Ente ha un capitale di 400 milioni di lire fornito dallo Stato

E' ammessa, per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo sopraricordato, la partecipazione di Istituti finanziari, di risparmio, di previdenza sociale e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministro per le finanze entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ciascun Ente partecipante e' responsabile solamente per la quota sottoscritta.

Nel termine di tre mesi dalla data della presente legge, lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di 6/10 delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano, approvata dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, in ogni caso non prima del 1° gennaio 1941-XIX.

Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente Nazionale Metano, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Versione in vigore dal 22 maggio 1948, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente Nazionale Metano
Estremi	Legge 2 ottobre 1940, n. 1501
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-nazionale-metano/art-4-l-ente-ha-un-capitale-di-400-milioni-di-lire-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

fornito-dallo-stato/versione/2